

Pubblicato il 15/02/2022

N. 01808/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00337/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 337 del 2022, proposto da

Omissis Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Husky Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Veronica Pinotti, Barbara Randazzo, Martino Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Caccini n. 1;

per l'annullamento

previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,

- della delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 29869/2021, assunta a conclusione del procedimento istruttorio n. A537 nella seduta del 29 ottobre 2021 e trasmessa alla ricorrente a mezzo pec il 9 novembre 2021;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Husky Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che parte ricorrente fa presente di avere segnalato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità") una serie di condotte abusive asseritamente poste in essere dalla società Husky Italia S.r.l. ("Husky") e che a seguito della segnalazione l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio n. A537, rilevando che "le condotte di Husky appaiono in grado di impedire o quanto meno limitare la crescita dei propri concorrenti nel mercato della produzione di stampi da utilizzare nei macchinari impiegati dai produttori di preforme in PET, in possibile violazione dell'articolo 102 del TFUE";

RILEVATO che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, la delibera dell'Autorità n. 29869/2021, assunta a conclusione del surriferito procedimento istruttorio, nella quale si dichiara che non sussistono elementi per affermare che Husky abbia posto in essere le condotte abusive contestate;

OSSERVATO che, con istanza depositata prima della presentazione del ricorso, l'esponente ha chiesto l'autorizzazione:

- alla notifica del ricorso avverso l'atto indicato in oggetto, procedendo solo nei confronti dei controinteressati all'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente;

- al successivo deposito cartaceo del testo integrale del ricorso e all'inserimento nel fascicolo telematico della copia del ricorso notificato alle parti controinteressate senza l'indicazione degli elementi identificativi della parte ricorrente;

RILEVATO che con decreto presidenziale n. 4482/2021 l'istanza anzidetta è stata accolta in via provvisoria, riservando alla sede collegiale propria ogni valutazione circa la corretta e rituale instaurazione del contraddittorio processuale;

CONSIDERATO che l'Autorità resistente e Husky si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato e che Husky ha altresì contestato la legittimità dell'istanza di anonimizzazione presentata dalla parte ricorrente, eccependo conseguentemente l'invalidità della notifica effettuata nei propri confronti;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stato dato avviso ai difensori delle parti della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato notificato alla controinteressata Husky e depositato in via telematica in assenza degli elementi identificativi della parte ricorrente, in violazione dell'art. 40, comma 1, c.p.a.;

CONSIDERATO, infatti, che la richiesta di parte ricorrente di "anonimizzazione" dei propri dati personali non può trovare accoglimento in quanto:

- gli articoli 136 c.p.a. e 52 d.lgs. n. 196/2003 richiamati a sostegno dell'istanza sono inconferenti, non afferendo al tema della indicazione dei dati identificativi delle parti nel ricorso ma riguardando esclusivamente la garanzia del diritto alla riservatezza della parte nei confronti di soggetti terzi, estranei al giudizio; segnatamente, l'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 consente l'oscuramento dei dati delle parti nelle sentenze e in altri provvedimenti giurisdizionali mentre l'art. 136 c.p.a., comma 2, permette in casi eccezionali di depositare atti e documenti secondo modalità alternative alla forma telematica, al fine di garantirne la riservatezza verso terzi e la non riproducibilità;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di parte ricorrente non trova riscontro nel quadro normativo esistente e, anzi, si pone in frontale contrasto:

- con l'art. 40, comma 1, lett. a), c.p.a., secondo cui il ricorso deve contenere distintamente, a pena di nullità, "gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto";

- con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione e con le garanzie del giusto processo di cui agli articoli 111 Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'articolo 6 CEDU;

OSSERVATO, infatti, che le modalità di instaurazione del contraddittorio prospettate dalla parte ricorrente – che sostiene che i propri dati identificativi potrebbero legittimamente rimanere ignoti a una parte necessaria del giudizio (nel caso di specie, alla controinteressata Husky) a tutela di esigenze di riservatezza per il rischio di ritorsione commerciale - determinano una lesione insanabile del diritto della controinteressata a potere validamente resistere in giudizio esercitando in maniera piena il diritto di difesa;

RAMMENTATO, in particolare, che il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo ed è inteso ad assicurare l'equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari;

RITENUTO che non consentire alla controinteressata di conoscere l'identità della parte ricorrente la priva senz'altro di esercitare le sue prerogative nel presente giudizio, impedendole, tra l'altro, di spiegare attività difensiva avuto riguardo alla legittimazione e all'interesse all'azione dell'odierna esponente;

CONSIDERATO, inoltre, che è irrilevante che nel corso del procedimento conclusosi con la delibera impugnata Husky abbia avuto accesso ai documenti istruttori in una versione parzialmente omissa e priva dei dati dell'impresa segnalante; trattasi, infatti, di una circostanza che non

afferisce alle regole della corretta instaurazione del contraddittorio processuale e che riguarda il diverso tema delle possibili limitazioni all'ostensione di un documento amministrativo, in ragione della non indispensabilità della conoscenza del documento in forma integrale, nel bilanciamento operato dall'amministrazione tra l'esigenza difensiva del segnalato e quella alla riservatezza del segnalante;

RITENUTO, pertanto, che la "spendita del nome" del ricorrente nel processo amministrativo nei confronti di tutte le parti del giudizio è un elemento necessario e imprescindibile per la corretta proposizione dell'azione e che in sua assenza il presente ricorso va dichiarato inammissibile, compensando le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO